

Statuti

ASSTM - ASSOCIAZIONE SEZIONI SAMARITANE TICINO E MOESANO

I. Generalità – Dottrina – Scopo

Articolo 1 Generalità e sede

¹ Sotto la denominazione Associazione delle Sezioni Samaritane del Ticino e Moesano (in seguito ASSTM), si è costituita il 27 marzo 1955 un'associazione ai sensi degli articoli 60 e segg. del CCS.

² L'ASSTM è neutra politicamente e confessionalmente ed è affiliata a Samaritani Svizzera.

³ L'ASSTM ha sede a Monteceneri-Rivera.

Articolo 2 Dottrina

¹ L'ASSTM riconosce la dottrina direttrice e gli statuti di Samaritani Svizzera.

² Ai sensi dell'articolo 3cpv 1 degli statuti di Samaritani Svizzera, viene ribadito il concetto di volontarietà e gratuità dell'opera samaritana, tranne il rimborso della perdita di guadagno e del consumo del materiale.

³ Le sezioni che prestano servizi speciali, fanno eccezione a quanto sopra espresso al cpv 2 e possono applicare una tariffa adeguata per particolari servizi prestati.

Articolo 3 Scopo

L'ASSTM ha per scopo:

¹ Mantenere in efficienza le sezioni esistenti.

² Fondarne delle nuove, con obbligo di appartenenza all'ASSTM

³ Favorire il consorzio o la costituzione di sezioni regionali.

⁴ Organizzare conferenze o manifestazioni di comune interesse.

⁵ Sostenere e promuovere la formazione ed il perfezionamento del corpo insegnante.

⁶ Difendere, promuovere e divulgare gli interessi della causa samaritana e adempiere le mansioni umanitarie nella concezione della Croce Rossa Svizzera (CRS) e di altre istituzioni similari, sempre conformandosi ai regolamenti di Samaritani Svizzera e della CRS.

⁷ Assistere le sezioni sia nel campo amministrativo quanto in quello tecnico e pratico, agevolando la tenuta dei corsi riconosciuti da Samaritani Svizzera.

⁸ Salvo convenzioni particolari o situazioni di grave emergenza, limita la propria attività alla regione specifica del suo raggio d'azione.

⁹ Rappresentare le sezioni samaritane in seno a Samaritani Svizzera.

II. Organi sociali

Articolo 4 Organi

Gli organi dell'ASSTM sono:

- ¹ L'Assemblea dei delegati
- ² Il Comitato Cantonale
- ³ La Conferenza dei presidenti sezionali
- ⁴ La Commissione quadri
- ⁵ La Commissione di revisione

Articolo 5 Competenze

L'Assemblea dei delegati (in seguito Assemblea) è l'organo supremo dell'ASSTM ed è competente per tutte le questioni riportate nell'articolo 8.

Articolo 6 Assemblea dei Delegati

¹ L'Assemblea è convocata ordinariamente nel corso del mese del primo quadrimestre, in località decisa dalla precedente Assemblea. L'assemblea si svolge in presenza. Se le circostanze lo richiedono, può svolgersi in forma digitale oppure per iscritto.

² Ulteriori Assemblee saranno convocate dal Comitato cantonale ogni qualvolta lo riterrà opportuno, oppure su domanda scritta, debitamente motivata, di almeno un quinto delle sezioni. In questo caso, l'Assemblea deve essere convocata entro due mesi dalla presentazione della domanda.

³ L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno devono essere comunicati per iscritto alle sezioni, 15 giorni prima della data fissata.

Articolo 7

¹ All'assemblea ogni sezione delega a proprie spese due rappresentanti, uno dei quali, se possibile, deve essere monitrice o monitore.

² Ogni rappresentante e i soci onorari hanno diritto di voto. I membri del Comitato assistono alle deliberazioni soltanto con diritto di voto consultivo.

Articolo 8 Trattande

L'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria comprende le seguenti trattande:

- 1 Costituzione dell'ufficio presidenziale
- 2 Nomina degli scrutatori
- 3 Approvazione:
 - a) dell'ordine del giorno
 - b) del verbale della precedente Assemblea
- 4 Relazioni:
 - a) del presidente cantonale
 - b) del presidente della Commissione quadri
 - c) del rappresentante dell'ASSTM in seno al Comitato centrale di Samaritani Svizzera
 - d) del cassiere
 - e) dei revisori
- 5 Approvazione dei conti e del bilancio
- 6 Nomine
 - a) del presidente cantonale
 - b) dei membri del Comitato cantonale
 - c) dei revisori
 - d) dei candidati per la rappresentanza dell'ASSTM in seno al Comitato Centrale di Samaritani Svizzera
 - e) dei delegati all'Assemblea di Samaritani Svizzera
- 7 Approvazione:
 - a) dei preventivi
 - b) del programma annuale di attività
- 8 Fissazione dei contributi
- 9 Ammissioni e dimissioni ufficiali di sezioni e di soci privilegiati in seno all'ASSTM
- 10 Proposte che pervengono al Comitato cantonale conformemente all'articolo 9
- 11 Scelta della località dell'Assemblea dell'ASSTM per l'anno successivo
- 12 Eventuali
- 13 Nomina di soci onorari
- 14 Consegna della medaglia Henry Dunant

Articolo 9 Candidature

1 Le candidature per i posti vacanti del Comitato e per i delegati negli organi di Samaritani Svizzera devono essere inoltrate al Comitato cantonale, per iscritto, entro il 31 gennaio.

2 In caso di mancanza di candidature al 31 gennaio, il Comitato cantonale farà delle proposte all'Assemblea.

3 Entro lo stesso termine devono prevenire al Comitato cantonale tutte le proposte da sottoporre all'Assemblea: queste devono figurare all'ordine del giorno.

4 I delegati all'Assemblea di Samaritani Svizzera, compresi i tre riservati al Comitato cantonale, vengono eletti di anno in anno dall'Assemblea dell'ASSTM.

Il loro mandato è vincolato alla presenza alle riunioni di preparazione indette dal Comitato cantonale.

In caso di rinunce, il Comitato cantonale si impegna a trovare dei sostituti.

Tutte le spese dei delegati, relative alla partecipazione all'assemblea di Samaritani Svizzera, sono a carico dell'ASSTM.

Articolo 10 Sistema di votazione

¹ Le decisioni dell'Assemblea vengono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, riservate le norme di cui al cpv 2 del presente articolo, nonché degli art. 27 e 28.

² Per le nomine del presidente cantonale o dei membri del Comitato cantonale, necessita la maggioranza assoluta dei votanti al primo scrutinio.

Nel caso in cui tale maggioranza non venisse raggiunta, al secondo scrutinio basterà la maggioranza relativa.

³ Di regola si vota per alzata di mano. Su richiesta di almeno un quinto dei delegati presenti, si procederà a scrutinio segreto

Articolo 11 Conferenza di presidenti sezionali

¹ La Conferenza dei presidenti sezionali è composta dai presidenti stessi e da un secondo rappresentante di ogni sezione, come pure dai membri del Comitato cantonale.

² La Conferenza dei presidenti ha una funzione consultiva:

a) sugli affari dell'Assemblea dei delegati

b) sugli affari importanti del Comitato cantonale

c) sulle decisioni e i regolamenti che hanno carattere obbligatorio per tutti i soci.

³ La Conferenza dei presidenti si riunisce almeno una volta all'anno e viene convocata per iscritto dal Comitato cantonale.

⁴ Viene diretta dal presidente cantonale.

Articolo 12 Comitato Cantonale

¹ Il Comitato si compone del presidente e di sei membri.

² Il Comitato nomina nel suo seno un vice-presidente e distribuisce gli incarichi di coordinatore SSC, di responsabile dei gruppi Help e di coordinatore dei prelievi di sangue della CRS.

³ Su proposta delle relative Commissioni, ne nomina il presidente.

⁴ Nomina inoltre il segretario e il cassiere che possono essere scelti anche fuori dal Comitato. In questo caso essi hanno diritto di voto consultivo.

⁵ Tutte le prestazioni sono gratuite. Sono tuttavia rimborsate le spese vive che gli stessi devono sostenere.

Il Comitato può fissare un'indennità per il segretario e per il cassiere.

⁶ L'ASSTM è vincolata alla firma collettiva del presidente o di chi ne fa le veci e del segretario o del cassiere.

⁷ Il Comitato può disporre per spese non contemplate nel preventivo fino a un importo di CHF 5'000.-- annui. Oltre questa somma è competente l'Assemblea.

Articolo 13 Durata ed eleggibilità

- ¹ Il Comitato rimane in carica 4 anni.
- ² I membri di Comitato sono eleggibili per 12 anni consecutivi al massimo.
- ³ Il Presidente è rieleggibile nella sua carica per 12 anni consecutivi al massimo. La durata di un'eventuale carica di membro di comitato assunta prima della Presidenza non viene conteggiata nei 12 anni.
- ⁴ Eventuali dimissioni dovranno pervenire per iscritto entro il 30 novembre al Comitato cantonale che ne darà comunicazione alle sezioni entro il 31 dicembre

Articolo 14 Compiti

- ¹ Il Comitato è convocato dal presidente e si occupa degli affari correnti dell'ASSTM. A questo riguardo dispone di tutte le competenze che la legge o gli Statuti non riservano a un altro organo.
- ² La convocazione deve avvenire per iscritto con un preavviso di almeno 8 giorni.
- ³ Il Comitato può essere convocato su richiesta di 4 membri.
- ⁴ Il rappresentante dell'ASSTM in seno al Comitato centrale di Samaritani Svizzera e i presidenti delle Commissioni devono essere invitati alle riunioni del Comitato. Essi hanno diritto di voto consultivo.

Articolo 15 Commissioni

Per lo studio di determinati compiti dell'ASSTM, il Comitato cantonale ha costituito la Commissione quadri.
 Il comitato cantonale può nominare altre Commissioni o incaricare specialisti per lo studio di problemi particolari.
 Di ogni commissione fa parte di diritto un membro del Comitato cantonale.

Articolo 16 Commissione quadri

La Commissione quadri è costituita secondo il punto 4 del Regolamento dei quadri di Samaritani Svizzera.

Articolo 17 Revisori

- ¹ Per l'esame dei conti, l'Assemblea nomina due revisori e un supplente di differenti sezioni samaritane.
- ² La durata della loro funzione è di tre anni, sostituendone uno ogni anno.
- ³ Il cassiere consegna i conti ai revisori entro il 31 gennaio al più tardi.
- ⁴ I revisori consegneranno il loro rapporto entro il 15 febbraio al più tardi.

III. Qualità di socio

Articolo 18 Soci

L'ASSTM si compone di:

- a) soci attivi
- b) soci privilegiati
- c) soci onorari

Articolo 19 Soci attivi

¹ Sono soci attivi dell'ASSTM tutte le sezioni samaritane che svolgono la loro attività nel Ticino, nel Moesano e a Campione d'Italia.

² Le sezioni samaritane che hanno sede al di fuori del Cantone Ticino possono essere ammesse soltanto con il consenso dell'associazione cantonale competente.

³ Con la loro ammissione i soci attivi riconoscono come vincolanti gli Statuti, i regolamenti e le deliberazioni degli organi di Samaritani Svizzera e dell'ASSTM e si impegnano a tutelare gli interessi dell'associazione e a sostenere gli sforzi. Gli Statuti delle sezioni samaritane non possono essere in contraddizione con gli Statuti, i regolamenti e le deliberazioni di Samaritani Svizzera e dell'ASSTM. L'approvazione degli Statuti della sezione è un presupposto per l'ammissione come socio attivo. Le modifiche degli Statuti della sezione devono essere approvate dall'associazione cantonale.

Articolo 20 Soci privilegiati

Sono soci privilegiati altre organizzazioni che perseguono i medesimi scopi e possono essere riconosciute tali, solo con il consenso dell'Assemblea.

Articolo 21 Soci onorari

L'Assemblea, su proposta del Comitato, può nominare soci onorari persone che hanno reso segnalati servizi all'ASSTM o alla causa samaritana.

Articolo 22 Dimissioni

¹ Una sezione samaritana può uscire dall'ASSTM solo alla fine dell'anno civile.

² Le dimissioni devono pervenire al Comitato cantonale entro il 30 settembre.

³ Con l'accettazione delle dimissioni, la sezione perde il diritto ad utilizzare la dicitura "samaritano" nonché il logo di Samaritani Svizzera.

Articolo 23 Espulsioni

¹ Le sezioni che venissero meno ai propri doveri nei confronti dell'ASSTM o che ne compromettessero intenzionalmente gli interessi, potranno essere radiate mediante decisione dell'Assemblea su proposta del Comitato cantonale.

² Le sezioni espulse sono tenute a pagare i propri contributi dell'anno in corso.

IV. Finanze

Articolo 24

¹ Gli introiti dell'ASSTM consistono:

- a) nei contributi delle sezioni
- b) nei sussidi
- c) negli introiti di Samaritani Svizzera
- d) in eventuali altre elargizioni

² I conti saranno chiusi al 31 dicembre di ogni anno

Articolo 25 Contributi annui

¹ I contributi annui delle sezioni sono stabiliti dall'Assemblea ordinaria.

² Le quote saranno di volta in volta stabilite in misura identica per ogni sezione o proporzionalmente al numero dei soci di ogni sezione.

V. Disposizioni transitorie

Articolo 26 Protezione dei dati

¹ L'associazione rispetta le disposizioni di legge applicabili in materia di protezione e sicurezza dei dati.

² In particolare, garantisce che vengano trattati solo i dati dei soci e i dati personali necessari per l'adempimento dello scopo e di compiti legali. In particolare, nessun dato personale viene trasmesso a terzi non autorizzati o utilizzato per scopi non associativi.

³ L'associazione regola i dettagli del trattamento dei dati personali in regolamenti e direttive corrispondenti. Il contenuto di questi ultimi sarà messo a disposizione dei soci e delle persone coinvolte in modo appropriato.

Articolo 27 Revisione degli statuti

¹ Ogni Assemblea può procedere alla revisione degli statuti, purché la trattanda figuri all'ordine del giorno.

² Una proposta di revisione fatta dall'Assemblea stessa potrà subito essere discussa, ma decisioni in merito non potranno essere prese se non alla prossima Assemblea.

³ Una modifica parziale o totale può essere presa in considerazione solo con una maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto.

VI. Scioglimento

Articolo 28 Scioglimento

¹ Lo scioglimento dell'ASSTM può essere deciso dall'Assemblea su proposta del comitato o di un quinto dei soci attivi.

² Una richiesta in questo senso deve figurare all'ordine del giorno.

³ La decisione di scioglimento richiede il consenso dei quattro quinti dei presenti aventi diritto di voto

⁴ Il patrimonio liquido viene affidato al Comitato Centrale che lo conserva fintanto che un'istituzione con scopi analoghi nella giurisdizione della Svizzera Italiana non prenda forma. La decisione in merito a chi affidare il patrimonio è di competenza dell'Assemblea su proposta del Comitato Centrale. Passati 10 anni dallo scioglimento senza che abbia avuto luogo la creazione di una nuova entità nello spirito indicato sopra, il Comitato Centrale potrà disporre liberamente del patrimonio.

⁵ Il materiale viene ceduto, su proposta del Comitato Cantonale e su decisione dell'Assemblea, al momento dello scioglimento, a titolo gratuito, ad enti di pubblica utilità operanti nella Svizzera italiana. La proposta deve figurare all'ordine del giorno.

⁶ La gestione amministrativa della disciolta Associazione sarà affidata al Segretariato Centrale di Samaritani Svizzera.

⁷ Il comitato Centrale potrà attingere al patrimonio in custodia unicamente per saldare i costi del Segretariato centrale di Samaritani Svizzera legati specificamente alla gestione amministrativa di cui al pto.6., dettagliatamente specificati.

VII. Disposizioni finali

Articolo 29


Per tutto quanto non previsto dagli statuti dell'ASSTM, vengono applicati gli art. 60 e ss. del Codice civile svizzero.

Articolo 30

I presenti statuti, approvati dall'Assemblea del 28 aprile 2024, entrano subito in vigore, con riserva della ratifica da parte di Samaritani Svizzera e annullano quelli precedenti, del 30 aprile 2023.

per l'Assemblea dei delegati

Il Presidente



Fabio Poncioni

La Segretaria



Amelia Brandenburg

I presenti statuti sono stati approvati da Samaritani Svizzera


Olten, il 4 Mai 2024

La Presidente Centrale



Ingrid Oehen

Il Questore



Rolf Imhof